REGOLAMENTO (CEE) N. 782/79 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1979

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili artificiali della sottovoce doganale 56.07 B, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato, per ciascuno dei prodotti di cui al suo allegato B, nella colonna 5 a); che su detto massimale non possono essere imputati che i prodotti originari dei paesi e territori menzionati nell'allegato D, diversi da quelli elencati nella colonna 4 b) dell'allegato B, nei confronti dei prodotti corrispondenti; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale suddetto;

considerando che, per i tessuti di fibre tessili artificiali, della sottovoce doganale 56.07 B, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 242,50 tonnellate; che, alla data del 5 aprile 1979, le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3157/78 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 24 aprile 1979, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:
	B. di fibre tessili artificiali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1979.

Per la Commissione

Henk VREDELING

Vicepresidente

(1) GU n. L 375 del 30. 12. 1978, pag. 71.